

**COMUNE DI ARESE**



**COMUNE DI ARESE**

**PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA**

**AGGIORNAMENTO**

**SOMMARIO**

- 1) RAGIONI DELL'AGGIORNAMENTO**
- 2) ESAME DEI DATI**
- 3) VARIANTI**

Milano, 15 aprile 2004

L'incaricato, dr. Folco de Polzer

Tecnico competente

DGRL n. 4666/97

1) RAGIONI DELL'AGGIORNAMENTO

La Regione Lombardia, in esecuzione alle prescrizioni della legge quadro sull'inquinamento acustico, n. 447/95, ha compiuto la propria opera normativa, in materia di inquinamento acustico, con l'approvazione della legge n. 13 del 10 agosto 2001, con la Deliberazione della Giunta regionale n.VII/9776 del 2 luglio 2002 sui criteri tecnici per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale, con la Delibera sui criteri per la redazione delle valutazioni d'impatto e clima acustico.

Le novità introdotte riguardano alcuni aspetti non secondari riguardanti i criteri per la redazione dei Piani acustici.

La maggior parte delle indicazioni coincide con i criteri generali già utilizzati nella redazione del Piano, precedentemente approvato dal Consiglio Comunale.

Citiamo solamente gli elementi aggiuntivi o chiarificatori.

La legge regionale, raccoglie ordinatamente le competenze che la legge quadro n. 447/95, le attribuisce.

All'art. 1, è precisato l'oggetto della legge, mentre all'art.2 si stabiliscono alcuni criteri generali per la redazione del Piano di Zonizzazione Acustica.

Tra questi criteri, si pone in evidenza il legame con la destinazione d'uso del territorio, esistente e prevista.

I commi b) e c), riprendono e precisano la prescrizione della legge 447/95 riguardante il cosiddetto "salto di classe" che si verifica se vengono accostate aree la cui classificazione differisca di oltre 5 dB. Si concede la possibilità di accostare aree la cui classificazione differisca di non oltre 10 dB ma, in questo caso, il comune è obbligato a adottare immediatamente un Piano di risanamento acustico.

Nella delibera della Giunta Regionale del 2 luglio 2002, all'articolo 2.1 che tratta le infrastrutture stradali, sono precisate le modalità di classificazione delle aree adiacenti a strade di grande comunicazione, definite dal Codice della strada di tipo A e B: le aree prospicienti questo tipo di strade, devono essere poste in classe IV o superiore, per una profondità di 100 metri, a partire dal confine di pertinenza dell'infrastruttura.

Ai commi successivi si pone la necessità di verificare la densità della presenza di attività artigianali nelle aree poste in II o V classe.

## **COMUNE DI ARESE**

L'art.3 contiene le procedure amministrative per l'approvazione del Piano da parte del Consiglio Comunale, oltre che per la raccolta e discussione delle eventuali osservazioni.

L'art. 4, stabilisce la necessità della coerenza tra la pianificazione urbanistica e la pianificazione acustica, introducendo l'eventualità di Piani di Risanamento acustico e la necessità di adeguamento dei Piani, quando si verificano delle incongruenze tra loro.

Nell'art.5, si delega la Giunta Regionale alla definizione delle modalità e dei criteri tecnici per le redazioni delle valutazioni di clima ed impatto acustico. Questo è poi avvenuto nel corso dell'anno 2002.

La regolamentazione delle autorizzazioni per aviosuperfici ed aree per atterraggi e decolli, cioè eliporti ed aeroporti turistici, è stabilita nell'art.6.

La documentazione necessaria per le valutazioni dei requisiti acustici degli edifici, è elencata nell'art.7, mentre l'art.8 stabilisce le modalità per il rilascio delle autorizzazioni relative alle attività temporanee. Gli articoli dal 9 al 14, trattano i Piani di risanamento e bonifica acustica del territorio.

Il termine fissato per l'adozione del piano di risanamento acustico, è di trenta mesi dalla data di approvazione del documento della Giunta regionale sui criteri di dettaglio per la redazione dei Piani di zonizzazione acustica del territorio. La data di approvazione di detto documento è il 2 luglio 2002, la scadenza per i Piani di risanamento diventa perciò il 2 febbraio 2005.

Gli articoli finali, dal 15 al 29, trattano gli argomenti dei controlli, sanzioni, contributi e norme finanziarie.

La prescrizione più rilevante, riguarda la struttura stessa dei provvedimenti. Viene creata una connessione più esplicita, tra il Piano Acustico ed il Piano Regolatore, con i suoi strumenti complementari, quali ad esempio, il Piano Urbano del Traffico.

La legge chiede poi di porre attenzione alla densità di attività artigianali, presente nelle aree poste in II classe, rispetto alla presenza di residenze. La ragione sta nell'evitare che vi sia un eccessivo numero di queste attività, tale da portare all'attribuzione della IV classe.

Una conseguenza dell'evoluzione della normativa, è la necessità di collocare in classe I tutti gli edifici scolastici, ospedali, case di riposo, che corrispondano alle definizioni della legge. Fa eccezione la situazione, non presente ad Arese, di Scuole che occupino solo parte di edifici che abbiano una differente destinazione d'uso. In questo caso la legge prescrive di utilizzare la classificazione dell'area nella quale si trova l'edificio.

## **COMUNE DI ARESE**

All'art.2 comma d) si afferma che non possono essere comprese in classe I le aree che si trovino all'interno delle fasce di pertinenza stradali, ferroviarie od aeroportuali. D'altra parte, il D.M. Ambiente del 29 novembre 2000, sui criteri da adottare per i Piani di risanamento acustico delle infrastrutture di trasporto, afferma che, in ogni caso l'obiettivo del risanamento acustico dei cosiddetti ricettori sensibili (scuole, ospedali e case di riposo) è il raggiungimento del limite della classe I. Per le scuole va ovviamente ottenuto il rispetto del solo limite diurno.

L'insieme delle disposizioni nazionali e regionali crea una situazione complessa dal punto di vista formale ma semplice dal punto di vista sostanziale, poiché l'obiettivo è fissato da norma nazionale che prevale su quella regionale.

## **2) ESAME DEI DATI**

Sono stati esaminati i dati necessari all'esecuzione dei controlli della conformità del Piano alla legge regionale.

2.1 Dall'elenco delle scuole, sono stati individuati gli edifici scolastici per attribuire la classe I agli edifici ed alle loro pertinenze. La normativa prescrive, infatti, che nel caso di risanamento acustico delle infrastrutture di trasporto, l'obiettivo del risanamento sia in ogni caso il rispetto dei limiti della I classe per tutti i ricettori sensibili. La medesima operazione è stata effettuata per la Casa di riposo di via Matteotti.

2.2 L'ex strada statale S.S. 223 Varesina e l'autostrada dei Laghi, sono state esaminate per verificare la corrispondenza della categoria attribuita con le prescrizioni regionali. Queste impongono che si definisca la fascia di 100 metri già citata, attorno alle strade di grande comunicazione, definizione comunemente riferita alle strade di tipo A e B.

2.3 La legge regionale prescrive anche di identificare le aree dedicate allo svolgimento di attività temporanee.

2.4 E' stata verificata la concentrazione delle attività artigianali all'interno delle aree poste in V od in II classe.

2.5 Congruenza con il PRG.

E' stata effettuato un esame dettagliato della congruenza tra le destinazioni d'uso del PRG e la classificazione acustica approvata.

### **3) VARIANTI**

#### 3.1 Ricettori sensibili.

Per i ricettori sensibili, o di particolare rispetto, è stata verificata la classificazione precedentemente attribuita alle scuole e della Casa di Riposo di via Matteotti, modificandola fino a classificare omogeneamente in I classe tutti questi ricettori, edifici e pertinenze. Nella fase di redazione del Piano di risanamento acustico generale, si potrà verificare, con una campagna di misure fonometriche, in quali di questi casi sia realmente necessario procedere al risanamento.

#### 3.2 Strade extraurbane.

L'ex SS Varesina è compresa in piccola parte nel territorio di Arese.

L'assenza di spartitraffico pone la strada in categoria C o D, perciò non è obbligatorio disegnare la fascia in IV classe della larghezza di 100 m da prescrizione regionale. E' stata lasciata la collocazione in IV classe, con la fascia di decadimento della larghezza di circa 50 metri, precedentemente attribuita.

L'Autostrada dei Laghi, possiede invece le caratteristiche di strada extraurbana principale, di tipo A. E' stata lasciata la precedente classe IV e la fascia di decadimento è stata allargata ai 100 metri richiesti dalla normativa della Regione Lombardia.

#### 3.3 Aree per attività temporanee.

Le aree per attività temporanee sono elencate nel seguito. Non sono state identificate sulla mappa della zonizzazione poiché la Regione non ha fornito indicazioni sulla eventuale retinatura.

Via Monviso: mercato settimanale

Via dell'Industria: area adibita a spettacoli viaggianti

Via Caduti e via Sant'Anna: festa patronale

## **COMUNE DI ARESE**

### 3.4 Attività artigianali.

Non vi sono concentrazioni eccessive di attività artigianali, né all'interno delle aree in II classe, né in quelle di V classe, tali da portare a modifiche nella classificazione.

### 3.5 Congruenza con il PRG.

L'esame della destinazione d'uso delle aree, secondo il PRG, non ha evidenziato incongruenze con la classificazione acustica delle aree stesse.

Le varianti sopra descritte, sono state trasferite nella mappa del nuovo Piano di Zonizzazione Acustica, allegato alla relazione.

-----

**COMUNE DI ARESE**

Spett. COMUNE DI ARESE  
Municipio  
20020 ARESE (MI)

Milano, 19 aprile 2004

OGGETTO: CONSEGNA REVISIONE PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA.

In allegato, consegniamo la relazione della revisione del Piano di Zonizzazione Acustica, adeguato alle prescrizioni della legge 13/01 della Regione Lombardia.

Vi sono anche due copie delle mappe a colori, una con retino su lucido ed una su carta.

Cordiali saluti,

Dr. Folco de Polzer